



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
DELLA
ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEF

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.10 del 19/03/2008

Allegato

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt.52 e 59 D.Lgs. 446/1997, ed in applicazione dell'art.1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art.48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art.6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n.488 e come integralmente modificato dall'art.142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2 – determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente la misura stabilita dalla legge.
2. L'aliquota potrà essere determinata annualmente, nel rispetto della normativa vigente al momento, con deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D.Lgs. 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sito informatico, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economica e delle finanze del 31 maggio 2002, entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno di riferimento o comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione stabiliti dalla Legge Finanziaria.

Articolo 3 – Esenzioni

1. In sede di prima applicazione del Regolamento, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 70.000,00.

Articolo 4- rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.